

PATRIMONIO E TRUST

Nel “vecchio” regime dotazione del trust con imposta di registro fissa

di **Sergio Pellegrino**

La [sentenza n. 15469/2018](#), emanata dallo **stesso collegio giudicante** di quella esaminata nel [contributo di ieri](#), si differenzia per avere ad oggetto **atti dispositivi realizzati prima della reintroduzione dell'imposta di successione e donazione**, quando l'amministrazione finanziaria tassava i trasferimenti di patrimoni in *trust* attraverso l'applicazione dell'**imposta di registro**.

Nel caso analizzato dai giudici, un soggetto aveva istituito **tre trusts**, trasferendo il patrimonio ad una *trustee*, e l'Agenzia delle Entrate di Frosinone aveva emanato un **avviso di liquidazione dell'imposta di registro in misura proporzionale**.

La **CTR del Lazio** aveva accolto le doglianze dei ricorrenti, ritenendo applicabile l'**imposta di registro in misura fissa**, sulla base della categoria residuale disciplinata dall'[articolo 11](#) della **tariffa allegata al D.P.R. 131/1986**.

I giudici hanno qualificato il *trust* come “*un negozio giuridico a contenuto **patrimoniale***”, che non determina però **alcuna conseguenza economica nella sfera delle parti contraenti**, ma è funzionale a “*disciplinare la gestione della proprietà in maniera radicalmente diversa da quella propria della tradizionale figura romanistica*”: pertanto **non deve soggiacere all'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale**, non riscontrandosi la capacità di manifestare “*valenza economica e la sua idoneità a determinare accrescimento economico*”.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto **ricorso per cassazione**, ritenendo invece dovuta l'**imposta di registro** (così come le **ipocatastali**) in misura **proporzionale**, con l'applicazione dell'**aliquota del 3%**, sulla base del disposto dell'[articolo 9](#) della **tariffa allegata al D.P.R. 131/1986** che fa riferimento “*ad atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale*”.

Anche in questa pronuncia, i giudici della Suprema Corte fanno riferimento alla [sentenza n. 21614/2016](#), sebbene questa avesse ad oggetto un **atto dispositivo realizzato in vigenza del “nuovo” regime**.

Il conferimento dei beni in *trust* rappresenta la **costituzione di un vincolo di destinazione che non dà però luogo ad un reale trasferimento imponibile**, in quanto, come evidenziato dal precedente arresto giurisprudenziale richiamato, ciò sarebbe contrario “*al programma negoziale di donazione indiretta per cui è stato predisposto e che prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua segregazione fino al trasferimento vero e proprio a favore dei*

beneficiari”: dunque, afferma la pronuncia in esame, appare inconferente il riferimento fatto dall'Agenzia nel ricorso all'[articolo 2, comma 47, D.L. 262/2006](#), riguardante la costituzione di vincoli al destinatario.

I giudici **non ritengono altresì applicabile l'imposta di registro con l'aliquota del 3%**, sulla base di quanto previsto dall'[articolo 9 della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986](#), richiamando le conclusioni della precedente [sentenza n. 975/2018](#), nella quale era stato affermato che la disposizione in questione “*rappresenta una clausola di chiusura finalizzata disciplinare tutte le fattispecie fiscalmente rilevanti, diverse da quelle indicate nelle restanti disposizioni purché però onerose e in questo specifico senso aventi contenuto patrimoniale*” e che in tal senso bisogna avere riguardo “*all'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto*”.

Nel caso di specie **non vi è alcuna previsione di corrispettivo o di altra prestazione a carico del trustee**, e quindi la sentenza conclude che **non si possa parlare di operazione a carattere patrimoniale**: imposta di **registro e ipocatastali** devono pertanto essere applicate in **misura fissa** e non proporzionale.

Le **conclusioni raggiunte dalla [sentenza n. 15469/2018](#)**, pur riferendosi al **regime previgente**, appaiono tutto sommato **ragionevoli**, a differenza di quelle della **pronuncia commentata ieri**, che però riguarda il **sistema di tassazione attuale basato sull'imposta di successione e donazione**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)